

## OLTRE UN DISCUSO «ANCORCHÉ» LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E LA LEGALITÀ DELL'INTERPRETAZIONE: QUALCHE NOTA

*Cass., Sez. V, Ord. 2 marzo 2016 n. 676, Pres. Vessichelli, Rel. Amatore, ric. Passarelli*

di Francesco Mucciarelli

**Abstract.** L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite Penali concernente l'eventuale effetto parzialmente abrogativo della riformulazione del delitto di false comunicazioni sociali si inserisce in un serrato dibattito non soltanto giurisprudenziale, ma anche dottrinale. Le ragioni a sostegno di un'interpretazione estensiva dell'attuale dettato normativo trovano molteplici conferme a livello semantico e sistematico. Permangono, nondimeno, svariati profili controversi nella nuova disciplina, al di fuori del quesito formulato dalla Sezione rimettente.

SOMMARIO: 1. I termini del quesito sottoposto alle Sezioni Unite e l'intenzione del legislatore. – 2. L'interpretazione letterale: un cenno al merito e alla funzione. – 2.1. L'invarianza del significato della locuzione «fatti materiali» (nel contesto) rispetto alla variabile «ancorché oggetto di valutazioni». – 3. Il criterio selettivo del maggior garantismo. – 4. Intenzione del legislatore e livellamento semantico. – 5. Falso qualitativo e valutazioni. – 6. Per concludere (e per questioni ulteriori).

### 1. I termini del quesito sottoposto alle Sezioni Unite e l'intenzione del legislatore.

Con l'[ordinanza 2-4 marzo 2016](#) la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha affidato alla decisione delle Sezioni Unite (con opportuna e commendevole tempestività chiamate dal Primo Presidente a pronunciarsi all'udienza del 31 marzo) il contrasto sorto all'interno della medesima Sezione circa la sopravvivenza, dopo la riforma del delitto di false comunicazioni sociali ai sensi della l. 69/2015, del «falso valutativo o estimativo», dipendendo tale contrasto – secondo l'ordinanza in discorso – dal valore da attribuire alla mancata riproduzione nelle novellate disposizioni degli artt. 2621 e 2622 c.c. della clausola «*ancorché oggetto di valutazioni*», con specifico riferimento alla «*modalità oggettuale relativa ai fatti sui quali deve cadere la falsità penalmente rilevante*». Sicché il quesito demandato al Giudice della legge nella più autorevole delle sue composizioni consiste nella domanda «*se la modifica dell'art. 2621 c.c. per effetto dell'art. 9 L. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando le "False*

comunicazioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie».

L’ordinanza riassume in maniera puntuale le contrapposte serie argomentative che le differenti decisioni della Corte di Cassazione hanno seguito per giungere agli opposti esiti e a tale riepilogo si rinvia, avvertendo che esso si concentra essenzialmente sulla valenza che, nelle distinte e contrastanti pronunzie<sup>1</sup>, viene assegnata alla attuale assenza della clausola che principia con “ancorché”, coerentemente del resto con il quesito sottoposto alle Sezioni Unite.

La circostanza che l’intera questione venga condensata nella portata da attribuire alla mancata riproduzione dell’inciso in discorso non riesce del tutto convincente, posto che concentrare in via esclusiva su tale tratto della fattispecie lo snodo problematico equivarrebbe a dar rilievo precipuo, se non unico, al meno affidabile fra i criteri ermeneutici di cui l’interprete può far uso, quello fondato sulla ricostruzione dell’intenzione del legislatore storico.

Independentemente dalle condizioni la cui sussistenza dovrebbe comunque essere verificata per attribuire un valore di qualsivoglia segno alla mancata riproduzione di una clausola normativa in una successiva disposizione di legge<sup>2</sup>, preme qui rilevare il profilo metodologico.

Assegnare prevalente peso all’intenzione del contingente legislatore storico appare infatti opzione non pienamente condivisibile, posto che siffatto canone incontra un limite non altrimenti superabile: l’“intenzione” di cui discorre l’art. 12 delle *Disposizioni sulla legge in generale* non è certo quella propria del legislatore contingente, bensì quella oggettivamente consolidata nella disposizione di legge<sup>3</sup>, che va tuttavia colta nella sua interezza e non nel singolo brandello normativo.

A far giustizia della possibilità stessa d’impiegare nel presente caso un siffatto (e comunque malcerto) criterio esegetico sta la conclusiva notazione di Francesco D’Alessandro: «in assenza di una relazione accompagnatoria anche solo vagamente idonea a fornire una chiave di lettura agli interpreti, l’effettiva voluntas legis deve essere ricostruita attraverso le (2524!) pagine dei lavori preparatori, rinvenibili sul sito internet del Senato: ebbene, il risultato di tale analisi non fa che aggravare la situazione, confermando l’inaccettabile sciatteria

---

<sup>1</sup> Si vedano [Cass. pen., Sez. V, 30 luglio 2015 \(ud. 16 giugno 2015\), n. 33774, pres. Lombardi, rel. Miccoli, ric. Crespi](#); [Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 \(ud. 12 novembre 2015\), n. 890, pres. Nappi, rel. Bruno, ric. Giovagnoli](#); [Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2016 \(ud. 8 gennaio 2016\), n. 6916, pres. Zaza, rel. Amatore, ric. Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop.](#), tutte in questa Rivista.

<sup>2</sup> Cfr, sul punto, [Relazione per la Quinta Sezione Penale dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione](#), n. V/003/15, in questa Rivista, 30.11.2015, che testualmente osserva come «per attribuire alla mera non riproduzione della formula “ancorché oggetto di valutazioni” il significato della portata pretesa dalla tesi che intende far discendere dalla eliminazione del sintagma la irrilevanza delle valutazioni, bisognerebbe dar per accertata una condizione ulteriore, necessaria e tuttavia di per sé non sufficiente, quella, cioè, che alla clausola in discorso fosse (stato) attribuito dall’ermeneutica delle previgenti disposizioni contenuto semantico pregnante, univoco e certo: ma nessuno di tali requisiti assisteva la formula in questione» (ivi, 15 s.). Nel medesimo senso v. Cass. pen., Sez. V, n. 890/2016, ric. Giovagnoli, cit., 9; nonché, volendo, F. MUCCIARELLI, «Ancorché» superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali, in questa Rivista, 2.7.2015, 5.

<sup>3</sup> Cass. pen., Sez. V, n. 890/2016, ric. Giovagnoli, cit., 8.

dell'attuale legislatore, il quale sembra scientemente abdicare al proprio ruolo di autore delle regole legali, rimettendo direttamente alla giurisprudenza il compito di stabilire il confine tra i comportamenti costituenti reato e quelli penalmente irrilevanti (si veda il paradigmatico passaggio, relativo proprio all'espunzione dell'inciso di cui ci si sta occupando, in cui il relatore di maggioranza al Senato, espressamente richiesto di fornire un'indicazione sul punto, si astiene dall'assumere una posizione in merito agli effetti di tale modifica, dichiarando apertamente che sarà "la nostra Corte di cassazione a dover valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all'interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti"). In tale situazione di reticenza legislativa tanto ostinata quanto paradossale, spetta dunque all'interprete tracciare un percorso ermeneutico il più possibile convincente, che faccia buon governo del criterio letterale, sistematico, storico e teleologico e giunga a una conclusione coerente con gli standard di tutela garantiti (e richiesti) in sede internazionale»<sup>4</sup>.

Si è dunque al cospetto di quello che dottrina di non discutibile autorevolezza ha definito «tradimento della legalità della legge (...) consapevole e voluto o quantomeno accettato [che rivela] una evidente caduta di sensibilità nei confronti della legalità della legge e [che pone] le premesse per una conseguente flessione della legalità effettuale (...). Esempio plateale di una incondizionata rinuncia all'esercizio dell'ars legiferandi»<sup>5</sup>.

Altrimenti definito «collasso della legalità»<sup>6</sup>, il testo che viene ora sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite presenta senza dubbio difetti non lievi e ambiguità testuali – l'origine delle quali è di difficile, quanto esegeticamente irrilevante, attribuzione<sup>7</sup> –, ambiguità che tuttavia gli strumenti ermeneutici permettono di superare senza trasformare l'interprete anche soltanto in un correttore del legislatore o, addirittura, a farne un surrettizio sostituto che, ampliando la portata applicativa della disposizione, crea un precetto nuovo. Come si cercherà di mostrare, la c.d. interpretazione estensiva (*id est*: quella che ritiene che le valutazioni rientrino nell'area descritta dalle incriminazioni degli art. 2621 e 2622 c.c.) è pienamente compatibile con il limite esegetico rappresentato dal significato espresso dal dettato normativo.

## 2. L'interpretazione letterale: un cenno al metodo e alla funzione.

Se non paiono sussistere dubbi sulla eufemisticamente scadente qualità tecnica del legislatore, ben diverse sono le conclusioni che ne vengono tratte: un quadro compiuto, nel quale sono espone in modo equilibrato ed esaustivo le ragioni a sostegno

---

<sup>4</sup> F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. it.*, 2015, 2213.

<sup>5</sup> F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *questa Rivista*, 13.1.2016, 2.

<sup>6</sup> A. ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, in corso di pubblicazione in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 21 del dattiloscritto.

<sup>7</sup> In sede esegetica poco importa che l'ambiguità del dettato normativo dipenda da sciatteria nell'uso della lingua italiana, da scarsa dimestichezza con la materia specifica, o da ancor meno commendevoli compromessi indotti da suggestioni derivanti da interessati corpi intermedi.

delle due distinte opzioni interpretative, è efficacemente fornito da Marco Scoletta<sup>8</sup> e a quel saggio si rinvia per tutti i necessari riferimenti, senza qui appesantire il testo con quella che si ridurrebbe a una sostanziale trascrizione.

Detto che tale saggio opportunamente illustra non soltanto il diverso modo d'intendere il valore attribuibile alla assenza nelle nuove disposizioni degli artt. 2621 e 2622 c.c. della clausola introdotta dall'avverbio "ancorché", ma estende la metanalisi anche agli altri argomenti addotti a sostegno ora dell'una ora dell'altra tesi dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che allo stato sembra propendere nella maggioranza degli autori per lettura estensiva (*id est*: quella per la quale le valutazioni continuano a essere oggetto della comminatoria penale), e ricordato che la *sentenza Banca Popolare dell'Alto Adige* (dalla quale prende le mosse la riflessione dottrina da ultimo rammentata) si limita a riproporre le tesi dell'originaria *sentenza Crespi* senza «prendere in considerazione (...) le ragioni della tesi opposta, ben articolate dalla di poco precedente sentenza *Giovagnoli* (...) e approfonditamente sostenute da numerose e autorevolissime voci della dottrina penalistica»<sup>9</sup>, mette conto di notare che l'A. coglie esattamente che il nucleo essenziale della questione travalica il pur importante quesito, contingentemente legato alla disciplina dell'informazione societaria e alla sua sorte. Tale nucleo problematico concerne «i limiti dell'interpretazione penale e del rapporto tra giudici e legislatore»<sup>10</sup>.

Che si tratti di uno snodo cruciale non v'è dubbio e lo spazio e i limiti intrinseci di questo breve commento all'ordinanza che rimette la decisione alle Sezioni Unite non permettono che qualche cenno cursorio.

La crucialità dello snodo è concreta e attinge il cardine del sistema penale: il superiore principio di legalità e il limite che l'attività dell'interprete incontra (deve incontrare) per non trasformarsi in legislatore. Nessuno può, tuttavia, ragionevolmente dubitare che la disposizione (il dato legislativo nella sua obiettività), quand'anche redatta dal più attento e tecnicamente avveduto dei legislatori, è comunque soggetta, nel momento della sua applicazione, a una attività di interpretazione, nel senso che ai segni verbali costituenti l'enunciato (la disposizione di legge) deve essere attribuito un significato coerente.

Ma la coerenza del significato, perché l'interpretazione non si trasformi in un'arbitraria attività creativa, trova (deve trovare) limiti metodologici precisi. Il dogma dell'interpretazione letterale come canone supremo di presidio della legalità (intesa come rispetto del monopolio parlamentare della legge penale) rischia di diventare una sorta di simulacro vuoto e del tutto inefficiente, eroso dall'interno da pratiche ermeneutiche affidate alla logica del caso per caso: tanto che, paradossalmente, una rigida difesa della lettera della legge (colta come limite esegetico dell'interpretazione) finirebbe per la sua inadeguatezza – tanto maggiore quanto minore è la "legalità della

---

<sup>8</sup> M. SCOLETTA, [Le parole sono importanti? Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale](#), in *questa Rivista*, 2.3.2016.

<sup>9</sup> M. SCOLETTA, *Le parole*, cit., 4.

<sup>10</sup> M. SCOLETTA, *Le parole*, cit., 15.

legge” – ad essere travolta dalle esigenze che reca con sé la “legalità dell’esperienza giuridica” o “effettuale”<sup>11</sup>.

Ben consapevole che il termine si presti a facili equivoci e a letture distorcenti, non mi pare ciò tuttavia ragion sufficiente per non riconoscere che all’interpretazione (anche alla più rigorosa e controllata) acceda comunque e necessariamente una componente “creativa” (o, se si vuole adoperare una formula meno scandalosa, che l’interpretazione stessa consista in una serie di scelte affidate all’esegeta), posto che il valore semantico di un termine non è mai univoco, ma condizionato dal contesto. Sicché parlare di interpretazione letterale, nel senso di una esegesi che pretenda di assegnare al singolo termine un valore assoluto, non ha tecnicamente senso.

Il rispetto della legalità (interpretativa) non può essere limitato (asfitticamente) alla ricerca sui vocabolari<sup>12</sup> (che, fra l’altro, enumerano i plurimi significati che la lingua assegna a ciascuna parola), né può fermarsi alla prima squama verbale, senza esercitarsi invece nella necessaria analisi all’interno del contesto, in accordo pieno con il dettato dell’art. 12, co. 1, delle *Disposizioni sulla legge in generale*, che parla bensì del «*significato proprio delle parole*», avvertendo tuttavia che tale significato è condizionato (necessariamente) dal contesto nel quale si collocano («*secondo la connessione d’esse*»).

Il tema della legalità trascorre necessariamente per l’interpretazione (nel passaggio fondativo dalla disposizione alla norma): il momento interpretativo, nel quale si realizza il primo snodo dell’applicazione della legge<sup>13</sup>, diviene quantitativamente tanto più complesso e delicato (non mutando invece il suo profilo sostanziale, qualitativo) quanto più la “legalità della legge” è “tradita” (per usare le parole di Francesco Palazzo).

Già originariamente fondato su una semplificazione simbolica, il mito del giudice *bouche de la loi* (la cui funzione, come accade per molti dei miti anche in ambiti smisuratamente lontani dal diritto penale, è stata essenziale alla formazione del diritto

---

<sup>11</sup> Sulla questione cfr da ultimo F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, cit., nonché – impossibile in questa sede essendo dar conto dell’ampia letteratura, non soltanto penalistica, in materia – A. CADOPPI, *Il valore del precedente in diritto penale (Uno studio sulla dimensione «in action» della legalità)*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2007; G. FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice (Raccolta di scritti)*, Padova, 2002.

<sup>12</sup> Prezioso il richiamo di Seminara (in S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1510 s.) ad un passo di Arturo Rocco, nel quale quest’ultimo denunciava «*un mal vezzo, anzi un errore, che si è insinuato specialmente nella nostra pratica giudiziaria*», in conseguenza del quale «*l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni della legge penale si ridusse spesso ad un automatismo meccanico e gretto consistente nel vedere, col vocabolario alla mano, se le ipotesi letteralmente e strettissimamente previste dal legislatore penale si fossero nel fatto verificate*». Ed ancora, in relazione al divieto di estendere le leggi oltre i casi in esse espressi (a quel tempo sancito dall’art. 4 delle Disposizioni preliminari al codice civile e dall’art. 1 c.p.), aggiungeva che «*il divieto in parola non esclude, anzi include e presuppone dinanzi a sé l’interpretazione logica, e non soltanto grammaticale, della norma legislativa, cioè la determinazione del pensiero e della volontà della legge ed anche della sua ragione giustificatrice: né si deve esagerarne la portata prendendo pretesto da locuzioni meno che esatte per dispensarsi dall’applicare la legge a casi che veramente in essa rientrano*». Le citazioni sono tratte da AR. ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1910, I, 563.

<sup>13</sup> Il secondo snodo consistendo nella rilevazione del fatto o, più precisamente, dei tratti essenziali del fatto, dei quali verificare la sussumibilità sotto la fattispecie astratta.

penale moderno e dell'idea che il giudice è soggetto soltanto alla legge), non può essere meccanicisticamente riproposto in epoche e società nelle quali la complessità si riflette direttamente sulla formazione del precetto, chiamato ben sovente a descrivere fattispecie astratte intessute di elementi normativi e normativi-giuridici espressi con termini tratti da ambiti tecnici anche spiccatamente specialistici, rispetto ai quali l'esegesi non può fermarsi al termine come tale, ma esige la lettura dello stesso nel contesto.

La nozione di contesto rimanda immediatamente al concetto di campo semantico, che designa tutti i possibili significati di un termine (compatibili con la lingua propria di quel termine o, nel caso di linguaggio di settore – come è ogni ambito tecnico –, alla valenza del termine nell'universo di discorso di riferimento).

Sicché l'arte (e la tecnica) dell'interpretazione – e il rispetto della legalità – stanno nel cogliere, fra i vari significati compresi nel campo semantico, quello che si attaglia al contesto nel quale il termine è adoperato: questo metodo ermeneutico assicura ad un tempo la correttezza dell'interpretazione (perché la rende coerente con la funzione del termine nel contesto) e garantisce che l'interpretazione medesima non divenga una libera attività creativa (in violazione del canone della legalità) in quanto deve comunque dar conto della sua ragionevolezza e della sua coerenza con i vincoli del contesto.

### 2.1. *L'invarianza del significato della locuzione «fatti materiali» (nel contesto) rispetto alla variabile «ancorché oggetto di valutazioni».*

Quand'anche priva dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», la locuzione «*fatti materiali*» come oggetto della esposizione falsa (anche per reticenza) non può sottrarsi al contesto di riferimento, al quale ineluttabilmente accede: inserita com'è nell'universo dei bilanci (e delle altre comunicazioni sociali), l'interpretazione restrittiva (*id est*: letterale ma non contestuale) importerebbe esiti paradossali.

Posto che tale modo dovrebbe essere applicato all'intera locuzione, il sintagma “*esporre un fatto materiale*”, inteso in senso asfitticamente letterale, equivale a mostrare a un osservatore il fatto medesimo nella sua oggettiva, fisica materialità.

Se il veicolo<sup>14</sup> della condotta descritta come “*esposizione*” è però un bilancio o una comunicazione sociale e se il destinatario non è l'osservatore di una realtà fenomenica, bensì il lettore di tali documenti, allora il sintagma esige l'attribuzione di un significato diverso, tuttavia compreso nel campo semantico di riferimento.

Si rammenti poi che la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società costituisce l'oggetto della comunicazione e che tale comunicazione complessiva avviene – secondo il dettato legale – tramite «*fatti materiali*»: ma, ancora una volta, il

---

<sup>14</sup> Sul punto si veda S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali*, cit., 1509, il quale con puntuale rigore nota che «*la condotta consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omessa esposizione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge; il veicolo è costituito dai bilanci, dalle relazioni o dalle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; l'oggetto risulta rappresentato dalla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene*».

sintagma («*fatti materiali*») non può valere nel suo primo significato letterale (quello del linguaggio comune).

In primo luogo, perché un fatto nella sua oggettiva fisicità non può essere comunicato, potendosi al più trasferire la rappresentazione di un fatto; in secondo luogo, perché la comunicazione è condizionata dal tipo di veicolo imposto dalla legge (i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali), sicché il fatto “materiale” deve essere tradotto in un enunciato linguistico in accordo con gli schemi propri stabiliti per la redazione del bilancio (dunque secondo un linguaggio convenzionale di natura tecnica).

Difficile, se non impossibile, negare che tale “traduzione” non si risolva comunque e necessariamente in una valutazione, in un apprezzamento (anche la voce di bilancio apparentemente più “fattuale” – il numerario in cassa – è soggetta valutazione se, per esempio, parte delle giacenze non sono nella moneta corrente<sup>15</sup>).

L’ apprezzamento del dato testuale esige dunque il riferimento (necessario) dello stesso al contesto del linguaggio convenzionale dove è collocato, riferimento in assenza del quale non soltanto l’interpretazione sarebbe impossibile in quanto aperta a qualsiasi significato attribuibile in astratto (secondo l’elenco che sta nel vocabolario, mentre l’interpretazione è “in concreto”, rispetto al testo), ma altresì priva di qualsivoglia controllabile verificabilità, ciò che, sul versante penalistico, sortirebbe l’esito paradossale – una sorta di eterogenesi dei fini – di rendere accreditabili letture variegate, impoverendo pericolosamente la legalità dell’interpretazione.

Sotto questo specifico punto di vista, anche la più avvertita delle opinioni<sup>16</sup> che propende per la interpretazione restrittiva (*id est*: quella che suggerisce di escludere le valutazioni dall’ambito della incriminazione di nuovo conio) sembra far leva su una nozione di interpretazione letterale privata del necessario riferimento al contesto: e questo pare il punto essenziale della questione.

Come s’è cercato di mostrare, la formula *esposizione di fatti* – doverosamente colta nel contesto (il referente è il bilancio di esercizio, che si compone in modo pressoché esclusivo di valutazioni) – rimanda necessariamente alla rappresentazione in un linguaggio convenzionale del fatto materiale, impensabile essendo attribuire al sintagma la valenza corrispondente al significato nel linguaggio comune (“esporre” come equivalente di “mostrare” all’osservatore un oggetto della realtà fenomenica). Con la conseguenza che la locuzione *fatti materiali* (proscritti se falsamente esposti, ovvero se antidoverosamente omessi), in quanto collocati nel contesto delle comunicazioni sociali previste per legge, rimanda a un campo semantico nel quale sono comprese le nozioni di informazioni e di valutazioni.

Per altro verso, la qualificazione di “falso” apposta a “fatto materiale” costituisce ulteriore elemento per convincersi che la collocazione contestuale rappresenta tratto essenziale dell’interpretazione fedele alla lettera della legge (o, più in generale, del testo).

---

<sup>15</sup> Per un approfondimento del profilo in esame sia consentito rinviare a F. MUCCIARELLI, [Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso](#), in *questa Rivista*, 18 giugno 2015, 23. Nel medesimo senso S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali*, cit., 1503 s.; F. D’ALESSANDRO, *La riforma*, cit., 2216.

<sup>16</sup> M. SCOLETTA, *Le parole*, cit..

Come esattamente nota anche la *sentenza Giovagnoli*, di un fatto della realtà fenomenica non può essere predicata la falsità/verità, bensì l'esistenza/inesistenza, sicché il riferimento alla falsità rimanda necessariamente alla rappresentazione (corretta/non corretta) del fatto stesso. Rispetto al discorso che si viene facendo, non occorre entrare nella diversa questione che concerne la distinzione fra enunciati descrittivi/informativi ed enunciati valutativi/estimativi (che pure esattamente la *sentenza Giovagnoli* richiama): è qui bastevole notare che anche l'enunciato descrittivo o informativo contiene una componente valutativa, soprattutto se si ha riguardo al contesto nel quale si colloca la disposizione (indicare nella appropriata voce di bilancio la proprietà di un immobile sconta un giudizio relativo alle disposizioni in materia di proprietà, così come non aver indicato che tale proprietà è in ipotesi gravata da ipoteche, ovvero aver omesso di precisare che si limita alla nuda proprietà senza usufrutto sono "esposizioni" che implicano una previa valutazione di carattere giuridico).

Nessun dubbio che la qualificazione secondo il binomio vero/falso acceda propriamente soltanto all'enunciato informativo, ma risulta del pari indiscutibile che tale qualificazione possa essere predicata di qualsiasi enunciato in relazione alla funzione che allo stesso viene assegnata, sicché non è tanto la struttura linguistica dell'enunciato, bensì la sua destinazione comunicativa ad assegnare una funzione informativa all'enunciato medesimo. E altrettanto indubitabile che la preponderante componente valutativa di molte delle voci di bilancio (si pensi all'avviamento) non fa venir meno la (magari ridotta) componente valutativa, comunque presente anche in quelle apparentemente soltanto informativo-descrittive (si pensi alle indicazioni circa la proprietà di un immobile).

Riguardata da un altro punto di vista, l'invarianza del significato che nel contesto assume la locuzione «*fatti materiali*» come oggetto dell'esposizione falsa (anche per reticenza) dimostra la superfluità originaria dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», come la più attenta dottrina aveva prontamente segnalato<sup>17</sup>, in tale lettura mai smentita dalla giurisprudenza, che non aveva attribuito valore alcuno all'inciso in discorso<sup>18</sup>. E corrispondentemente conferma la fallacia dell'argomento che attribuire ora una valenza tanto significativa alla mancata riproduzione di un tratto normativo unanimemente riconosciuto come privo di significato.

---

<sup>17</sup> «Frutto di una superfetazione che nulla aggiunge e nulla toglie ai "fatti" di cui al previgente art. 2621 n. 1 c.c.»: così S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 677. Ancor più esplicitamente L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda e S. Seminara, Padova, 2002, 265, per il quale «nell'economia delle nuove fattispecie [id est: quelle post-riforma del 2002] la locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni" finisce col risultare in tutto e per tutto equivalente alla tradizionale espressione "fatti non rispondenti al vero"»; in senso analogo L. CONTI, *Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*, 4<sup>a</sup> ed., Bologna-Roma, 2004, 73 s., che addirittura si chiedeva perché la formula fosse stata inserita (*ivi*, 81). Nello stesso senso si veda – a distanza dalle prime interpretazioni – la riflessione di A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 280.

<sup>18</sup> In questo senso appare quantomeno imprecisa la *sentenza Crespi*, che parla di un «aspro dibattito» a proposito della valenza da attribuire alla locuzione «fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni», come documenta in contrario S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali*, cit., 1502, nota 7.

### 3. Il criterio selettivo del maggior garantismo.

L'argomento secondo cui, di fronte a soluzioni interpretative aperte, si debba comunque privilegiare quella maggiormente garantista<sup>19</sup>, pur indubitabilmente suggestivo, non riesce tuttavia conclusivo.

Indipendentemente dal rilievo che, come s'è cercato di mostrare, nel presente caso non si è affatto in presenza di una soluzione interpretativa aperta qualora si dia corso a una corretta interpretazione letterale, il criterio suggerito è destinato a portare a paradossi evidenti.

Il terreno degli esempi non è certo affidabile, soprattutto quando si tratta di esempi per così dire "astratti", sagacemente congegnati dall'autore a sostegno della propria tesi<sup>20</sup>, ma nel caso un riferimento ricavato da dati normativi positivi può riuscire non inutile. Si pensi all'art. 575 c.p., il cui noto dettato punisce la causazione della morte di un uomo: se si ha riguardo a un'interpretazione letterale, intendendo il termine secondo il suo primo significato e senza collocarlo nel contesto, si giungerebbe alla sbalorditiva conclusione che le donne possono essere uccise senza che ciò costituisca reato, dovendosi preferire (in quanto garantista e maggiormente aderente al dato letterale) l'interpretazione restrittiva.

Sempre argomentando sul piano della lettera della legge, avulsa dal contesto (cioè privando l'interpretazione letterale della necessaria collocazione nell'ambito del discorso di riferimento), si potrebbe trarre conferma ulteriore dal rilievo che l'omologo colposo costituito dall'art. 589 c.p. parla di persona (e non di uomo): sicché, evocando magari l'ambiguo criterio dell'*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*, si potrebbe concludere definitivamente che – in chiave garantista – il legislatore ha inteso comprendere fra le vittime della fattispecie dolosa soltanto gli esseri umani di sesso maschile, mentre nella figura colposa tutti i rappresentanti del genere umano (indipendentemente dal sesso) rientrerebbero nell'ambito di tutela dell'incriminazione.

Detto che l'art. 589 c.p. in questa (per vero ben poco accorta) ricostruzione esegetica finirebbe con l'aver funzione non dissimile a quella che è stata attribuita all'art. 2638 c.c. (o delle altre disposizioni nelle quali si fa riferimento esplicito alle

---

<sup>19</sup> Mi riferisco al già citato scritto di M. SCOLETTA, *Le parole*, cit., 14 s., ove l'A., pur mitigando la propria precedente posizione, rimane fermo nella conclusione che – pur a fronte di un'ipotesi interpretativa "aperta" sia preferibile, in quanto maggiormente garantista, l'opzione restrittiva.

<sup>20</sup> Il riferimento d'occasione va alle due sagaci esemplificazioni proposte, rispettivamente, da M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, 1740, e da M. SCOLETTA, *Le parole*, cit., 7. Assume Gambardella che la funzione dell'ancorché è inutile, come dimostra l'esempio "chiunque cagiona la morte di un uomo, ancorché vecchio e malato", posto che un'eventuale successiva esclusione dell'inciso non comporterebbe certo la restrizione dell'ambito applicativo della norma. Replica Scoletta con l'esempio "chiunque evade le imposte, ancorché con condotte elusive", osservando che l'eventuale successiva eliminazione della previsione concernente la condotta elusiva determinerebbe – *post-eliminazione* – la contrazione dell'area di applicabilità della disposizione.

valutazioni)<sup>21</sup>, con il “pregio ulteriore” che nel caso tratto dal codice penale le disposizioni sono non soltanto coeve e inserite in un contesto normativo unitario, ma anche perfettamente omologhe quanto a bene protetto e a obiettività giuridica (distinguendosi soltanto per l’atteggiamento psicologico dell’agente), e ricordato che un’eventuale denuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 575 c.p. per violazione del superiore principio dell’art. 3 Cost. potrebbe non sortire effetto alcuno in quanto destinata a risolversi in una pronuncia additiva, la circostanza che a nessuno sia mai venuto in mente di sostenere una simile balzana lettura dell’art. 575 c.p. dipende – sul versante dell’interpretazione – unicamente dal rilievo che nel contesto nel quale si colloca il termine “uomo” all’interno del codice penale il significato da attribuire al lemma è senz’altro quello di “rappresentante dell’umanità” (senza differenza di genere), pacifico essendo, da un lato, che il significato è compreso nel campo semantico disegnato dalla parola “uomo” e, dall’altro, che tale interpretazione è l’unica coerente con il contesto di riferimento nel quale si situa la complessiva locuzione nella quale tale termine compare.

Né deve sfuggire che il criterio discretivo proposto (il maggior garantismo della soluzione “restrittiva”) è invece letto in senso contrario da ben autorevole dottrina<sup>22</sup>, che ritiene che proprio la interpretazione della clausola come inclusiva delle valutazioni assicuri una maggior rigidità applicativa, sortendo quindi un effetto maggiormente garantista. Dopo aver notato che «*la nuova fattispecie si conferma, a mio avviso, aperta alle due interpretazioni, per effetto di una sciatta formulazione, non si sa quanto consapevole delle conseguenze*», il chiaro Autore ribadisce che «*non con questo che quanto prima osservato possa (...) essere rinnegato*», specificando di tener ferma «*la sicura estensione della nozione di “fatti materiali” alle valutazioni*», per giungere poi alla conclusione che il «*consapevole superamento delle ordinarie regole interpretative, in sostanza un atto manifestamente creativo dell’interprete, [è] legittimato solo dall’impraticabilità in concreto, in termini affidabili, della soluzione opposta, in sé grandemente incerta*», posto che «*la lettura restrittiva, pur sorretta da elementi non banali, apre in realtà il campo alla logica del caso per caso, alle opinioni suscitate da umori e aspettative*»<sup>23</sup>.

Sostenuto con diversa forza argomentativa è poi da considerare il rilievo secondo cui la tesi restrittiva si farebbe preferire perché permette al cittadino di prevedere con maggiore affidabilità *l’esito della decisione* (secondo altra prospettiva: la portata della *law in action*, potendo conseguentemente meglio adeguare le proprie scelte)<sup>24</sup>, mentre – pur senza una esplicita tematizzazione in tal senso – altri ha ritenuto che proprio la delimitazione dell’ambito applicativo dell’incriminazione e la sua maggior certezza

---

<sup>21</sup> L’argomento *a contrario* ricavato dall’art. 2638 c.c. è stato di recente ripreso da Cass. pen., Sez. V, n. 6916/16, cit., 7 s.; in dottrina, da ultimo, V. MANES, [La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali](#), in *questa Rivista*, 22.2.2016, 25.

<sup>22</sup> A. ALESSANDRI, *Le incerte novità*, cit., p. 20 del dattiloscritto.

<sup>23</sup> A. ALESSANDRI, *Le incerte novità*, cit., p. 20 e nota 50 del dattiloscritto.

<sup>24</sup> Cfr in questo senso M. SCOLETTA, *Le parole*, cit., 13 ss.; nonché, da ultimo, M. LANZI, [Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità](#), in *questa Rivista*, 4.3.2016, 14 ss.

avrebbero costituito (in quest'ottica) il corretto e condivisibile motivo della scelta del legislatore<sup>25</sup>.

Principiando dalla seconda delle due notazioni, vien da osservare che se questo fosse il motivo, significherebbe che il legislatore storico ignora ciò che ormai ha avuto diffusione anche sulla stampa quotidiana: e cioè che la portata intimidatrice della sanzione criminale nel settore del diritto penale dell'economia è men che simbolica, posto che la percentuale dei soggetti detenuti per siffatte tipologie di reati è irrisoria (0,6%) e infima se comparata a quella di altri Stati dell'Unione europea (si pensi alla Germania, dove la percentuale è circa l'11%, alla Spagna: 3,1% o all'Inghilterra: 1,9%<sup>26</sup>).

La prevedibilità dell'*esito della decisione* è tema di ben altro spessore e si pone al centro della riflessione sul rispetto del principio di legalità, ma forse soffre di una eccessiva considerazione, se rapportato a questo ambito del diritto penale. Senza pretese di completezza alcuna – e limitando l'osservazione al solo comparto delle false comunicazioni sociali – una recente ricerca empirica comprova che l'incriminazione in esame è sempre stata assai poco frequentata dalla giurisprudenza ed emerge soltanto (come per vero mostrano anche le differenti decisioni della Corte di Cassazione sulla versione riformata dell'art. 2621 c.c.) all'interno delle figure di bancarotta societaria<sup>27</sup>.

Se queste constatazioni non sono del tutto infondate, alla comminatoria della sanzione penale non rimane che la sua portata stigmatizzante, inevitabilmente destinata a raggiungere, spiegando i propri effetti conformativi, piuttosto i soggetti già propensi al rispetto della legge che non quelli che Cesare Pedrazzi chiamava «*gli imprenditori meno scrupolosi, più pronti ad assumersi il rischio della sanzione penale*»<sup>28</sup> o, più recentemente e in relazione alla contro-riforma del 2002, «*operatori inclini alla penombra*»<sup>29</sup>.

Non si fraintenda: con questo non si vuol negare valenza alla riflessione circa l'esigenza che la norma (e non soltanto la disposizione) debba presentare una sufficiente rigidità sul piano applicativo, in modo che il consociato possa *ex ante* conformare le proprie scelte, sapendo o comunque potendo conoscere le conseguenze della violazione del precetto. Ma nel caso presente, evocare siffatto profilo problematico sembra dar per scontato che l'interpretazione della disposizione sia insuscettibile di un esito coerente

---

<sup>25</sup> P. GUALTIERI, [Le nuove comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale](#), in *questa Rivista*, 1.2.2016, 5.

<sup>26</sup> I dati sono tratti dall'indagine [Space I-2014](#) (*Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe*) commissionata dal Consiglio d'Europa all'Istituto di criminologia e diritto penale dell'Università di Losanna, commentata da E. DOLCINI, [L'Europa in cammino verso carceri meno affollate e meno lontane da accettabili standard di umanità](#), in *questa Rivista*, 16.3.2016.

<sup>27</sup> A. ALESSANDRI, *Uno sguardo d'insieme*, in *Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, a cura di A. Alessandri, Milano, 2011, XXIII.

<sup>28</sup> C. PEDRAZZI, *Droit Communautaire et droit pénal des Etats Membres*, in AA.VV., *Droit Communautaire et droit pénal. Colloque du 25 octobre 1979*, Milano, 1981, 49 ss., ora in ID., *Diritto penale*, I, *Scritti di parte generale*, Milano, 2003, 417 ss. (da qui la citazione, 441).

<sup>29</sup> C. PEDRAZZI, *In memoria del "falso in bilancio"*, in *Riv. soc.*, 2001, 1371, adesso in ID., *Diritto penale*, III, *Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, 2003, 845.

tanto con la lettera della legge, colta nel contesto, quanto con il complessivo assetto sistematico nel quale la disposizione si colloca.

#### 4. Intenzione del legislatore e livellamento semantico.

Anche ad ammettere che il legislatore contingente avesse avuto l'intenzione di sopprimere le valutazioni dall'ambito di riferimento delle false comunicazioni sociali, e che tale (scellerato) proposito avesse immaginato di perseguire attraverso la mancata riproduzione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» e sostituendo il termine "informazioni" (presente nelle precedenti versioni che si leggono nei lavori preparatori), l'assetto definitivo della disposizione non permette – proprio alla luce di un'interpretazione letterale correttamente condotta – di giungere all'esito ipoteticamente divisato dal legislatore contingente.

A tacer del fatto che – come s'è visto nel § 1 – nel caso di specie il menzionato legislatore storico ha, nella contingenza specifica, negato di avere un'intenzione, con una scelta difficilmente comprensibile e ancor più difficilmente giustificabile, non deve sfuggire il rilievo che *«l'intenzione del legislatore, qualsiasi essa fosse al momento dell'attuale intervento, non può di per sé sola valere a superare il dato ricavabile dalla norma nella sua lettura sistematica»*<sup>30</sup>.

In questo senso, ben più significativo appare l'interrogativo posto da Marco Scoletta, che si domanda *«come il legislatore avrebbe dovuto diversamente formulare l'enunciato normativo qualora, invece che nascondere il proprio imbarazzante obiettivo dietro imbarazzati silenzi nel corso dei lavori parlamentari, avesse apertamente perseguito lo scopo di espungere i dati estimativi dal fuoco della fattispecie penale. In sostanza, l'adesione all'interpretazione estensiva della nuova formulazione delle false comunicazioni sociali, determina il completo livellamento semantico tra i concetti di "informazioni", "fatti", "fatti materiali ancorché oggetto di valutazione" e "fatti materiali". Una chiara dimostrazione di come l'assenza di limiti esegetici ulteriori rispetto a quelli letterali rischia, oltre che di frustrare le aspettative di prevedibilità normativa, fondate su basi storiche e linguistiche, anche di rendere estremamente incerta e difficoltosa l'attività di legiferazione delle norme penali, in quanto per il legislatore stesso – quando non si attiene ai vincoli esterni di coerenza sistematica – diventano imprevedibili le conseguenze delle proprie scelte lessicali nella formulazione dei testi di legge»*.

L'interrogativo, la cui serietà giustifica l'ampia citazione, sembra tuttavia trovare una risposta nelle considerazioni che precedono, riguardate ora da un diverso punto di vista.

L'esigenza che l'interpretazione letterale debba necessariamente operare nel contesto di riferimento (all'interno del linguaggio di settore nel quale i termini si situano) dà conto di quello che viene definito «completo livellamento semantico»: il livellamento semantico (*id est*: l'equivalenza dei significati da attribuire a sintagmi diversi) dipende dalla funzione che i sintagmi assumono nel contesto. Nel caso presente, come s'è cercato

---

<sup>30</sup> *Relazione per la Quinta Sezione Penale, cit., 13.*

di mostrare nel § 2.1., la formula *esposizione di fatti materiali* non può essere intesa secondo il significato proprio del linguaggio comune (“esporre” come equivalente di “mostrare” all’osservatore un oggetto della realtà fenomenica), ma deve essere doverosamente colta nel contesto (il referente è il bilancio di esercizio, che si compone in modo pressoché esclusivo di valutazioni), sicché l’oggetto e insieme il tramite dell’esposizione (comunque denominato), rinviando necessariamente alla rappresentazione in un linguaggio convenzionale, è destinato a comprendere le valutazioni. Né può sfuggire che, avendo riguardo ai rispettivi campi semantici, i termini richiamati (“informazioni”, “fatti”, “fatti materiali ancorché oggetto di valutazione” e “fatti materiali”) presentano una valenza sinonimica tanto più forte quando si debba – come è ovvio – tener conto dell’ambito nel quale sono collocati e della funzione che in tale ambito svolgono.

La risposta al “come” il legislatore avrebbe potuto fare se davvero avesse voluto perseguire il risultato di escludere le valutazioni dall’oggetto dell’informazione societaria, è ad un tempo semplice e dimostrativa della sua strutturale impossibilità.

Semplice (sul piano meramente logico e astratto), perché avrebbe dovuto mutare (radicalmente) il contesto di riferimento, cioè la disciplina civilistica e contabile del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da trasformare il linguaggio (specialistico) di settore nel quale si colloca la disposizione penale, linguaggio dal quale che condiziona il significato delle strutture linguistiche di cui si compone la disposizione penale stessa.

Strutturalmente impossibile perché, a tacer di ogni altra considerazione, non è seriamente congetturabile una informazione sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società in grado di prescindere da componenti valutative.

## 5. Falso qualitativo e valutazioni.

Rimane da spendere qualche considerazione sul rapporto tra falso qualitativo e valutazioni, che secondo la *sentenza Giovagnoli* sarebbero in sostanza due concetti fra loro sovrapponibili. Sta in primo luogo il rilievo che – osservati nella loro portata essenziale – i due termini, anche se colti nella valenza tecnica, finiscono per alludere a concetti non molto dissimili (d'altronde la Corte stessa li definisce «*facce della stessa medaglia*»), posto che il tratto unificante è costituito dalla loro funzione (assicurare un'informazione corretta circa le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società alla quale la comunicazione sociale si riferisce). Ma l’equiparazione tra «falso valutativo» e «falso qualitativo» non sembra condivisibile, posto che falso valutativo e falso qualitativo esprimono due nozioni ben diverse e distinte, consistendo il falso qualitativo in alterazioni non necessariamente incidenti sul risultato economico o sull’entità complessiva del capitale, ma piuttosto sulla rappresentazione che ne viene fornita, mentre il falso valutativo concerne propriamente la stima e/o la valorizzazione di entità economiche la cui rappresentazione è prevista dalla normativa in tema di bilancio.

La pur doverosa distinzione fra le due nozioni non può tuttavia ignorare che fra le stesse intercorre un rapporto assimilabile a quello fra insiemi parzialmente intersecati. Non sembra infatti dubitabile che qualificare come costi di consulenza le somme

impiegate per scopi corruttivi implichi una valutazione, non diversamente da una valutazione *stricto sensu* che, se difforme dal vero, altera i risultati di esercizio: entrambe le ipotesi confliggono con le medesime esigenze di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio, indipendentemente dalla maggiore o minore gravità dell'una figura rispetto all'altra.

A questa stregua riesce difficile, se non impossibile, postulare la reciproca indipendenza delle due forme di falso e gli argomenti addotti a sostegno dell'interpretazione restrittiva finiscono allora per mettere in discussione la rilevanza penale del falso qualitativo (che si esprime pur sempre in una valutazione), invece riconosciuta anche da coloro che la negano rispetto alle valutazioni<sup>31</sup>.

Non senza dimenticare l'aporia alla quale si assisterebbe se davvero si dovesse ritenere esclusa la riconducibilità alle "nuove" false comunicazioni sociali del falso valutativo e inclusa invece l'ipotesi del falso qualitativo: a esser punibili sarebbero le non corrette "etichettature" delle poste bilancistiche (anche se non modificano i saldi), mentre le valutazioni mendaci – per definizione alterative dei saldi – rimarrebbero fuori dall'incriminazione.

Vien da ricordare, in una prospettiva sistematica, un insegnamento risalente che suggerisce di concludere nel senso che il *genus* di appartenenza di entrambe le nozioni è la falsità ideologica (non casualmente antichi Maestri<sup>32</sup> qualificavano l'art. 2621 c.c. come peculiare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata).

## 6. Per concludere (e per questioni ulteriori).

In attesa di conoscere il responso delle Sezioni Unite, non rimane che qualche ultima considerazione.

Oltre alle ragioni per vero ampiamente e da numerosa dottrina espresse a favore della interpretazione che comprende nelle fattispecie di nuovo conio le valutazioni, non può sfuggire che il timore che la qui contrastata lettura "restrittiva" conduca al prevalere della soltanto apparente logica del caso per caso<sup>33</sup> (questa sì fomentatrice di una pressoché strutturale imprevedibilità dell'esito) ha già trovato conferma nella *sentenza Crespi* e nella *sentenza Banca Popolare Alto Adige*.

Come è stato efficacemente notato<sup>34</sup> ciò emerge dal confronto fra i capi di imputazione per i quali – secondo la più volte menzionata *sentenza Crespi* – non vi è stata

<sup>31</sup> Cfr V. MANES, *La nuova disciplina*, cit., 20 ss.

<sup>32</sup> Si veda F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, I, 13<sup>a</sup> ed. a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007, 183; nonché, con riferimento alla disciplina anteriore al 1942, G. DELITALA, *Il dolo nel reato di falsità in bilanci*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 311 ss.; E. DE NICOLA, *Il dolo nel delitto di falsità nei bilanci di società commerciali*, in *Ann. dir. e proc. pen.*, 1936, 3 ss..

<sup>33</sup> Cfr A. ALESSANDRI, *Le incerte novità*, cit., p. 20 del dattiloscritto.

<sup>34</sup> G. AVENATI BASSI, *Intervento alla Tavola rotonda "Il falso in bilancio, le violazioni tributarie e la bancarotta fraudolenta quali reati-spia della corruzione e del riciclaggio"*, nell'ambito del Corso «Indagini penali e criminalità economica» organizzato presso la Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 30 settembre-2 ottobre 2015. In senso analogo, S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali*, cit., 1507.

*abolitio criminis* [capo 1 n. 1 lett. a)] con quelli per i quali l'*abolitio* vi sarebbe stata [capo 1 n. 1 lett. d) - n. 2 e 3 e capo 19]. Se si va oltre la diversa formulazione linguistica adoperata per esporre le condotte nelle diverse imputazioni e si osservano le vicende sottostanti, è agevole avvedersi che i comportamenti contestati nei vari capi hanno la medesima matrice: in un caso esposizione di crediti inesistenti, nell'altro di un capitale inesistente (ovvero omessa esposizione di un credito verso i soci per il mancato versamento del capitale).

Nella prima ipotesi la condotta appare relativa a un fatto materiale perché viene descritta come appostazione di un credito inesistente, appostazione che – come peraltro spiega la sentenza stessa – è stata possibile attraverso la simulazione di contratti. Nel secondo caso si verterebbe invece – sempre stando alla sentenza – in una valutazione, in quanto la condotta è descritta come sovrastima di beni conferiti (che comporterebbe una simulazione relativa, con conseguente falso versamento del capitale). Ma in entrambi casi le condotte, pur diversamente narrate, consistono nella simulazione di transazioni per far apparire esistente un credito che non lo è.

Sicché a decidere della rilevanza penale della condotta finirebbe con l'essere la modalità espositiva non già della comunicazione sociale, bensì quella attraverso la quale vengono redatte la contestazione prima e la sentenza poi.

Il canone ermeneutico più affidabile è dunque ancora quello che individua la «falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni (offerte dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l'entità quantitativa del dato di riferimento (...) oppure (o anche, poiché sono possibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme da quello dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle disposizioni di legge»<sup>35</sup>. L'aggettivo «materiali» non arricchisce la fattispecie sul piano semantico, limitandosi a escludere le sole opinioni di natura soggettiva, le previsioni, i pronostici (quelle operazioni che nella lettura aziendalistica vengono denominate le stime di bilancio congetturali).

Un canone ermeneutico che trova il proprio solido fondamento non certo in una tratlizia trasposizione delle più risalenti impostazioni, ma in un insegnamento che per intrinseca autorevolezza scientifica mantiene attuale la sua forza: «*essendo il linguaggio dei bilanci un linguaggio convenzionale, la falsariga normativa fornisce un'insostituibile chiave di lettura e una fonte di affidamento per tutti gli interessati. Il bilancio di esercizio è "vero e reale", com'è stato scritto, "non perché esprima una inesistente realtà obiettiva aziendale sottostante, ma perché aderisce all'applicazione delle norme convenzionali che il diritto gli fissa"*»<sup>36</sup>.

Il giudizio delle Sezioni Unite non soltanto risolverà la questione contingente, ma sarà destinato a fissare il canone metodologico (e non soltanto metodologico) della legalità dell'interpretazione, evitando così che, soprattutto di fronte a una legislazione

<sup>35</sup> A. ALESSANDRI, *Diritto penale*, cit., 284.

<sup>36</sup> Così C. PEDRAZZI, (voce) *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Dig. disc. pen.*, XIII, Torino, 1998, 347 ss.; adesso in ID., *Diritto penale*, III, cit., 315 (enfasi aggiunta): la citazione che compare nel testo di Pedrazzi rimanda a M. CATTANEO, *Il sistema informativo bilancio-relazione*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, Milano, 1978, 43.

sciatta sul piano sintattico e comunque sempre più tecnicamente complessa, prevalga l'idea di un'esegesi asfitticamente letterale (cioè ignara del contesto di riferimento, che è condizione indispensabile proprio per condurre una corretta ermeneusi, coerente con il valore dei termini nel loro campo semantico), che, lungi dall'assicurare certezza e quindi garanzia, rischia di spalancare le porte a una creatività pernicioso, legata alla logica soltanto apparente del caso per caso.

Ma la vicenda interpretativa delle nuove false comunicazioni sociali non è certo destinata a concludersi con la soluzione del problema circa l'inclusione/non inclusione delle valutazioni nell'ambito delle incriminazioni.

Sebbene fin qui rimasti in ombra a causa del dibattito sull'"ancorché" (se così vogliamo denominarlo), altre – e forse più complesse – questioni attendono necessari approfondimenti: in ordine sparso e con un elenco tutt'altro che esaustivo si possono enumerare le seguenti problematiche.

Quale valore assegnare all'aggettivo "rilevanti" (fra l'altro impiegato in maniera non coerente all'interno della fattispecie)? Quali criteri per l'apprezzamento del falso penalmente rilevante? Come valutare l'idoneità a indurre in errore? E rispetto a quale destinatario della comunicazione sociale?

Variando di poco il monito di Goethe<sup>37</sup>, soltanto la paziente ragione di un interprete avveduto – tuttavia provvisto dell'arte e della scienza necessarie – potrà fornire risposte adeguate.

---

<sup>37</sup> «Non soltanto arte e scienza // pazienza esige un tale lavoro»: W. GOETHE, *Faust*, pt. I, sc. 6, *La cucina della strega*, citato da S. FREUD, *Frammento di un'analisi d'isteria (caso clinico di Dora)*, 1901 (ma pubbl. 1905), in ID., *Opere*, IV, Torino, 1978, 301 ss..